

REGOLAMENTO (CE) N. 1303/2007 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2007

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio ⁽²⁾ vieta l'esercizio di attività disciplinate dalla politica comune della pesca se il comandante non provvede a registrare e a comunicare tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi, e se copia delle registrazioni non è messa a disposizione delle autorità.
- (2) In conformità del regolamento (CE) n. 1966/2006, l'obbligo di registrare e di trasmettere per via elettronica i giornali di bordo, le dichiarazioni di sbarco e i dati relativi al trasbordo si applica ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione e ai comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri entro 42 mesi dall'entrata in vigore delle modalità di applicazione.
- (3) La trasmissione giornaliera dei dati relativi alle attività di pesca contribuirebbe a rafforzare significativamente l'efficacia e l'efficienza delle operazioni di monitoraggio, controllo e sorveglianza sia in mare che a terra.
- (4) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾, dispone che i comandanti dei pescherecci comunitari tengano un giornale di bordo delle loro operazioni di pesca.
- (5) L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, al termine di ogni bordata ed entro 48 ore dallo

sbarco, i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, o i loro mandatari, presentino una dichiarazione alle autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio avviene lo sbarco.

- (6) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone che, all'atto della prima vendita, i centri per le vendite all'asta o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri quali responsabili della prima immissione in commercio dei prodotti della pesca presentino una nota di vendita alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio.
- (7) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2847/93 dispone inoltre che, qualora la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non avvenga nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro cui compete il controllo della prima immissione in commercio provveda affinché una copia della nota di vendita sia presentata quanto prima possibile alle autorità responsabili del controllo dello sbarco dei prodotti.
- (8) L'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2847/93 impone agli Stati membri di istituire basi di dati informatizzate e di definire un sistema di convalida che comporti segnatamente controlli incrociati e verifiche dei dati.
- (9) Gli articoli 19 *ter* e 19 *sexies* del regolamento (CEE) n. 2847/93 impongono ai comandanti dei pescherecci comunitari di elaborare rapporti sullo sforzo di pesca e di registrarli nei rispettivi giornali di bordo.
- (10) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾ impone ai comandanti dei pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca per acque profonde di annotare nel giornale di bordo o in un modulo fornito dallo Stato membro di bandiera le informazioni riguardanti le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le operazioni di pesca.
- (11) Il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽⁵⁾, prevede l'attuazione di piani di impiego congiunto.

⁽¹⁾ GU L 409 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 9).

⁽⁴⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2269/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri, a decorrere dal 1° gennaio 2010;
 - b) ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri, a decorrere dal 1° luglio 2011;
 - c) agli acquirenti registrati, ai centri d'asta registrati o ad altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR, a decorrere dal 1° gennaio 2009.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1° gennaio 2010 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 24 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongono in tal senso.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il presente regolamento si applica a decorrere da una data anteriore al 1° luglio 2011 ai pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri battenti bandiera di Stati membri che dispongono in tal senso.
4. In deroga alle date fissate al paragrafo 1, lettere a) e b), gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle loro navi di lunghezza pari o inferiore a 15 metri anteriormente alle date suddette, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1966/2006.
5. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l'impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione a condizioni che tali navi si conformino a tutte le disposizioni del presente regolamento.

6. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari a prescindere dalle acque o dai porti in cui effettuano operazioni di pesca.

7. Il presente regolamento non si applica ai pescherecci comunitari utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'acquacoltura.

Articolo 2

Elenco degli operatori e delle navi

1. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli acquirenti registrati, dei centri d'asta registrati o di altre entità o persone da esso autorizzate, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca e aventi un fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR. Il primo anno di riferimento è il 2007; l'elenco è aggiornato il 1° gennaio dell'anno considerato (anno n) sulla base del fatturato annuo per i prodotti della pesca superiore a 400 000 EUR dell'anno n-2. Detto elenco è pubblicato in un sito Internet ufficiale dello Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro stabilisce elenchi dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento in conformità dell'articolo 1, paragrafi 3, 4, 5 e 6, e li aggiorna regolarmente. Detti elenchi sono pubblicati in un sito Internet ufficiale dello Stato membro e redatti in un formato che sarà stabilito di concerto tra gli Stati membri e la Commissione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa e al recupero di un attrezzo da pesca nonché al ritiro delle eventuali catture dall'attrezzo medesimo;
- b) «piano di impiego congiunto»: un piano che definisce le modalità operative per l'impiego dei mezzi di controllo e di ispezione disponibili.

CAPO II

TRASMISSIONE ELETTRONICA

Articolo 4

Informazioni da trasmettere a cura dei comandanti delle navi o dei loro mandatari

1. I comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera i dati del giornale di bordo e i dati relativi ai trasbordi.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari o i loro mandatarî trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato di bandiera i dati delle dichiarazioni di sbarco.

3. Se un peschereccio comunitario sbarca le proprie catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuti i dati della dichiarazione di sbarco, li trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro in cui le catture sono state sbarcate.

4. Ove ciò sia prescritto dalla normativa comunitaria, i comandanti dei pescherecci comunitari trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, al momento prescritto, la notifica preventiva dell'entrata in porto.

5. Se una nave intende entrare in un porto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera, ricevuta la notifica preventiva di cui al paragrafo 4, la trasmettono senza indugio, per via elettronica, alle autorità competenti dello Stato membro costiero.

Articolo 5

Informazioni da trasmettere a cura delle entità o delle persone responsabili della prima vendita o dell'assunzione in carico

1. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o altre entità o persone autorizzate dagli Stati membri, responsabili della prima vendita dei prodotti della pesca, trasmettono per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio ha luogo la prima immissione in commercio le informazioni da registrare nella nota di vendita.

2. Se la prima immissione in commercio ha luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvedono affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia trasmessa per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Se la prima immissione in commercio dei prodotti della pesca non ha luogo nello Stato membro in cui i medesimi sono stati sbarcati, lo Stato membro in cui ha luogo la prima immissione in commercio provvede affinché, al ricevimento delle pertinenti informazioni, una copia dei dati della nota di vendita sia immediatamente trasmessa per via elettronica alle seguenti autorità:

a) le autorità competenti dello Stato membro in cui i prodotti della pesca sono stati sbarcati; e

b) le autorità competenti dello Stato membro di bandiera della nave che ha effettuato lo sbarco.

4. Il titolare della dichiarazione di assunzione in carico trasmette per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio l'assunzione in carico ha fisicamente luogo le informazioni da registrare nella suddetta dichiarazione.

Articolo 6

Frequenza di trasmissione

1. Il comandante trasmette le informazioni del giornale di bordo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera almeno su base giornaliera, entro le ore 24.00, anche in assenza di catture. Il comandante trasmette inoltre i dati suddetti:

a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera;

b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;

c) prima dell'entrata in porto;

d) all'atto di ogni ispezione in mare;

e) in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2. Il comandante può trasmettere correzioni del giornale di bordo elettronico e delle dichiarazioni di trasbordo fino all'ultima trasmissione effettuata al termine della bordata di pesca e prima dell'entrata in porto. Le correzioni devono essere facilmente identificabili. Tutti i dati originali del giornale di bordo elettronico e le correzioni ad essi apportate devono essere conservati dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.

3. Il comandante o i suoi mandatarî trasmettono per via elettronica la dichiarazione di sbarco non appena questa è stata completata.

4. Il comandante della nave cedente e quello della nave ricevente trasmettono per via elettronica i dati relativi al trasbordo non appena questo è stato effettuato.

5. Il comandante conserva copia delle informazioni di cui al paragrafo 1 a bordo del peschereccio per l'intera durata della bordata di pesca, fino alla presentazione della dichiarazione di sbarco.

Articolo 7

Formato per la trasmissione di dati da una nave alle autorità competenti del suo Stato di bandiera

Ogni Stato membro stabilisce il formato per la trasmissione di dati dalle navi battenti la propria bandiera alle proprie autorità competenti.

Articolo 8

Messaggi di ricezione

Gli Stati membri provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle navi battenti la loro bandiera a seguito di ogni trasmissione di dati relativi al giornale di bordo, ai trasbordi o agli sbarchi. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

CAPO III

ESENZIONI

Articolo 9

Esenzioni

1. Gli Stati membri possono esentare i comandanti delle navi battenti la loro bandiera dagli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, se effettuano bordate di durata pari o inferiore a 24 ore nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, a condizione che non sbarchino le loro catture fuori dal territorio dello Stato membro di bandiera.

2. I comandanti dei pescherecci comunitari sono esentati dall'obbligo di compilare un giornale di bordo, dichiarazioni di sbarco e dichiarazioni di trasbordo su supporto cartaceo.

3. I comandanti delle navi comunitarie, o i loro mandatarî, che sbarcano le loro catture in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di bandiera sono esentati dall'obbligo di presentare allo Stato membro costiero una dichiarazione di sbarco su supporto cartaceo.

4. Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali riguardanti l'impiego di sistemi elettronici di trasmissione dei dati sulle navi battenti la loro bandiera nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. Le navi cui si applicano tali accordi sono esentate dall'obbligo di compilare un giornale di bordo su supporto cartaceo quando si trovano nelle acque suddette.

5. I comandanti delle navi comunitarie che registrano nei rispettivi giornali di bordo elettronici i dati relativi allo sforzo di pesca richiesti a norma dell'articolo 19 *ter* del regolamento (CEE) n. 2847/93 sono esentati dall'obbligo di trasmettere rapporti sullo sforzo di pesca via telex, attraverso il sistema VMS, via fax, a mezzo telefono o radio.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI ELETTRONICI DI REGISTRAZIONE E DI TRASMISSIONE DEI DATI

Articolo 10

Disposizioni applicabili in caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento dei sistemi elettronici di registrazione e di trasmissione dei dati

1. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica i dati del giornale di bordo e della dichiarazione di sbarco e i dati relativi al trasbordo alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità da questo stabilite, su base giornaliera ed entro le ore 24.00, anche in assenza di catture:

- a) su richiesta delle autorità competenti dello Stato di bandiera;
- b) subito dopo il completamento dell'ultima operazione di pesca;
- c) prima dell'entrata in porto;
- d) all'atto di ogni ispezione in mare;
- e) in determinate circostanze definite dalla normativa comunitaria o dallo Stato membro di bandiera.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera aggiornano il giornale di bordo elettronico non appena ricevuti i dati di cui al paragrafo 1.

3. Un peschereccio comunitario non può lasciare il porto, dopo un guasto tecnico o il mancato funzionamento del sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati, prima che le autorità competenti dello Stato membro di bandiera abbiano constatato che il sistema funziona normalmente o comunque prima di essere stato autorizzato a salpare dalle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Se uno Stato membro di bandiera autorizza una nave battente la propria bandiera a lasciare il porto di uno Stato membro costiero, esso ne informa senza indugio lo Stato membro costiero.

Articolo 11

Mancata ricezione dei dati

1. Se non ricevono i dati trasmessi in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario. Se per una determinata nave tale situazione si verifica più di tre volte nell'arco di un anno, lo Stato membro di bandiera provvede affinché si proceda a un controllo del relativo sistema elettronico di trasmissione. Lo Stato membro svolge accertamenti intesi a determinare le cause della mancata ricezione.

2. Se le autorità competenti dello Stato membro di bandiera non ricevono i dati trasmessi in conformità dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'ultima posizione comunicata dal sistema di controllo dei pescherecci si situa nelle acque di uno Stato membro costiero, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera ne informano quanto prima possibile le autorità competenti dello Stato membro costiero.

3. Il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, comunica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, non appena ricevuta la notifica, tutti i dati per i quali è stata trasmessa una notifica in conformità del paragrafo 1.

Articolo 12

Impossibilità di accedere ai dati

1. Se le autorità competenti di uno Stato membro costiero avvistano nelle loro acque una nave battente bandiera di un altro Stato membro senza poter accedere ai dati in conformità dell'articolo 15, esse chiedono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera di provvedere affinché tale accesso sia garantito.

2. Se l'accesso di cui al paragrafo 1 non è ripristinato entro quattro ore dalla richiesta, lo Stato membro costiero ne informa lo Stato membro di bandiera. Al ricevimento di tale informazione lo Stato membro di bandiera trasmette senza indugio i dati allo Stato membro costiero con qualsiasi mezzo elettronico disponibile.

3. Se lo Stato membro costiero non riceve i dati di cui al paragrafo 2, il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, trasmette con qualsiasi mezzo elettronico disponibile alle autorità competenti dello Stato membro costiero, su richiesta, i dati e una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 8.

4. Se il comandante o il proprietario della nave, o il loro mandatario, non può trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro costiero una copia del messaggio di ricezione di cui all'articolo 8, alla nave è vietato l'esercizio della pesca nelle acque dello Stato membro costiero fino a quando il capitano o il suo mandatario non sia in grado di trasmettere alle suddette autorità una copia del messaggio di ricezione o le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 13

Dati relativi al funzionamento del sistema elettronico di trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri mantengono basi di dati sul funzionamento dei rispettivi sistemi elettronici di trasmissione. Tali basi comprendono almeno le seguenti informazioni:

- a) l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera i cui sistemi elettronici di trasmissione dei dati hanno subito un guasto tecnico o un mancato funzionamento;
- b) il numero di trasmissioni elettroniche del giornale di bordo ricevute ogni giorno e il numero medio di trasmissioni ricevute per ogni nave, suddivise per Stato membro di bandiera;
- c) il numero di dichiarazioni di sbarco, di trasbordo, di assunzione in carico e di note di vendita ricevute, suddivise per Stato membro di bandiera.

2. Un riepilogo delle informazioni relative al funzionamento dei sistemi elettronici di trasmissione dei dati degli Stati membri è trasmesso alla Commissione, su richiesta della medesima, in un formato e con una frequenza stabiliti d'intesa tra gli Stati membri e la Commissione.

CAPO V

SCAMBIO DEI DATI E ACCESSO AI DATI

Articolo 14

Formato per lo scambio di informazioni tra Stati membri

1. Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri è effettuato con il formato definito nell'allegato, basato sul linguaggio XML (extensible mark-up language).

2. Le correzioni alle informazioni di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente identificate.

3. Gli Stati membri che ricevono informazioni elettroniche da un altro Stato membro provvedono affinché un messaggio di ricezione sia inviato alle autorità competenti di detto Stato membro. Tale messaggio comprende una conferma di ricezione.

4. I dati indicati nell'allegato che i comandanti sono tenuti a registrare nel giornale di bordo in conformità della normativa comunitaria sono obbligatori anche negli scambi tra Stati membri.

Articolo 15

Accesso ai dati

1. Se le navi battenti bandiera di uno Stato membro effettuano operazioni di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro costiero, lo Stato membro di bandiera provvede affinché lo Stato membro costiero possa accedere on-line, in tempo reale, ai dati del giornale di bordo elettronico e della dichiarazione di sbarco delle navi considerate.

2. I dati di cui al paragrafo 1 riguardano almeno il periodo compreso tra l'ultima partenza dal porto e il completamento dello sbarco. I dati relativi alle bordate di pesca degli ultimi 12 mesi sono forniti su richiesta.

3. I comandanti dei pescherecci comunitari devono disporre di un accesso sicuro, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ai dati del proprio giornale di bordo elettronico archiviati nella base di dati dello Stato membro di bandiera.

4. Nell'ambito di un piano di impiego congiunto, uno Stato membro costiero fornisce a una nave pattuglia di un altro Stato membro l'accesso on-line alla propria base di dati sui giornali di bordo.

Articolo 16

Scambio di dati tra Stati membri

1. L'accesso ai dati previsto all'articolo 15, paragrafo 1, è effettuato attraverso una connessione Internet sicura, disponibile 24 ore su 24 e sette giorni su sette.

2. Gli Stati membri si scambiano le informazioni tecniche necessarie per garantire il reciproco accesso ai giornali di bordo elettronici.

3. Gli Stati membri:

a) provvedono affinché i dati ricevuti in conformità del presente regolamento siano conservati in modo sicuro in basi

di dati informatizzate e adottano tutte le misure idonee a garantirne il trattamento riservato;

b) prendono tutte le misure tecniche idonee a proteggere i dati da distruzioni accidentali o illecite, perdite accidentali, deterioramento, diffusione o consultazione non autorizzata.

Articolo 17

Autorità unica

1. Ogni Stato membro dispone di un'autorità unica incaricata della trasmissione, della ricezione, della gestione e del trattamento di tutti i dati che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

2. Gli Stati membri si scambiano gli elenchi e i dati di contatto delle autorità di cui al paragrafo 1 e ne informano la Commissione.

3. Eventuali modifiche delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2007.

Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale della Pesca
e degli affari marittimi

ALLEGATO

FORMATO PER LO SCAMBIO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI

Dati della busta

Dati	Codice campo	Descrizione e contenuto
Inizio/fine della registrazione		
Inizio della registrazione	SR	Tag indicante l'inizio della dichiarazione relativa al giornale di bordo o alla nota di vendita o del messaggio di ricezione
Sottoelementi		
Indirizzo	AD	Destinazione: codice ISO alpha-3 del paese
Mittente	FR	Paese che trasmette i dati (codice ISO alpha-3 del paese)
Tipo di messaggio	TM	Codice alfabetico del tipo di messaggio (LOG, SAL, RET o COR)
Stato di ricezione	RS	Indica lo stato del messaggio/rapporto ricevuto: ACK (ricezione confermata) o NAK (ricezione non confermata)
Codice dell'errore di ricezione	RE	Codici numerici indicanti gli errori nei messaggi/rapporti ricevuti Codici numerici indicanti gli errori nei messaggi/rapporti ricevuti (101 — messaggio illeggibile, 102 — valore o dimensione dati fuori dall'intervallo, 104 — dati obbligatori mancanti, 106 — fonte di dati non autorizzata, 150 — errore di sequenza, 151 — data/ora nel futuro, 250 — tentativo di nuova notifica di una nave, 251 — nave non notificata, 302 — trasbordo anteriore alle catture in entrata, 303 — catture in uscita anteriori alle catture in entrata, 304 — nessuna posizione ricevuta, 350 — posizione senza catture in entrata)
Numero di registrazione	RN	Numero di serie della ritrasmissione del messaggio da parte del CSP (conteggio annuale)
Data di registrazione	RD	Data di ritrasmissione del messaggio/rapporto (AAAAMMGG)
Ora di registrazione	RT	Ora di ritrasmissione del messaggio/rapporto (OOMM in UTC)

Dati del giornale di bordo

Dati	Codice campo	Descrizione e contenuto
Inizio/fine del giornale di bordo		
Inizio della dichiarazione relativa al giornale di bordo	LOG	Tag indicante l'inizio della dichiarazione relativa al giornale di bordo (contiene gli attributi RC, XR, IR, NA, VO, MA o TN e gli elementi DEP, CAT, ENT, EXI, CRO, TRZ, TRA, LAN o RTP)
Elementi principali		
Dichiarazione di partenza	DEP	Tag indicante la partenza da un porto all'inizio di una bordata di pesca (contiene gli attributi DA, TI e PO)
Dichiarazione di rientro in porto	RTP	Tag indicante il rientro in porto al termine della bordata di pesca (contiene gli attributi DA, TI e PO)
Dichiarazione di cattura	CAT	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di cattura (contiene gli attributi DA, TI, FO e DU e i sottoelementi POS, GEA o SPE)

Dati	Codice campo	Descrizione e contenuto
Dichiarazione di trasbordo	TRA	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di trasbordo (contiene gli attributi DA, TI, TT, TF, TC e FC e i sottoelementi SPE)
Dichiarazione di sbarco	LAN	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di sbarco (contiene gli attributi DA, TI e PO e i sottoelementi POS e SPE)
Dichiarazione di sforzo: entrata nella zona	ENT	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di entrata nella zona di sforzo (contiene gli attributi DA, TI e i sottoelementi POS, SPE)
Dichiarazione di sforzo: uscita dalla zona	EXI	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di uscita dalla zona di sforzo (contiene gli attributi DA, TI e i sottoelementi POS, SPE)
Dichiarazione di sforzo: transito da una zona	CRO	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di transito dalla zona di sforzo (contiene gli elementi ENT e EXI)
Dichiarazione di sforzo: pesca transzonale	TRZ	Tag indicante l'inizio di una dichiarazione di pesca transzonale all'interno della zona di sforzo (contiene gli elementi ENT e EXI)
Sottoelementi		
Sottodichiarazione relativa alla specie	SPE	Tag contenente informazioni sulle specie ittiche (contiene gli attributi SN, WT o WL o WS, NF e i sottoelementi PRO)
Sottodichiarazione relativa alla trasformazione	PRO	Tag contenente informazioni sulla trasformazione [contiene gli attributi PR, CF e TY o DIS (rigetti)]
Sottodichiarazione relativa alla posizione	POS	Tag contenente informazioni sulla posizione del peschereccio (contiene l'attributo ZO e, per lo sforzo di pesca, gli attributi LA e LO)
Sottodichiarazione relativa all'attrezzo	GEA	Tag contenente informazioni sull'attrezzo utilizzato durante un'operazione di pesca (contiene gli attributi GE, ME, GD e GL secondo quanto previsto dalla dichiarazione di sforzo). Per le specie di acque profonde, contiene gli attributi NH, IT, FO e FD
Attributi		
Numero della bordata	TN	Numero della bordata di pesca nell'anno in corso (001-999)
Data	DA	Data di trasmissione (AAAAMMGG)
Ora	TI	Ora di trasmissione (Oomm in UTC)
Identificazione principale della nave	RC	Indicativo internazionale di chiamata
Identificazione esterna della nave	XR	Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo)
Identificazione della nave (CFR)	IR	Numero del registro della flotta comunitaria
Nome della nave	NA	Nome della nave
Nome del proprietario della nave	VO	Nome del proprietario della nave
Nome del comandante	MA	Nome del comandante

Dati	Codice campo	Descrizione e contenuto
Nome del porto	PO	Codice del porto: codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-3) + codice del porto a 3 lettere. Esempio: Edimburgo — GBEDI, Kiel — DEKEL, Vigo — ESVGO
Operazioni di pesca	FO	Numero di operazioni di pesca (retate) per periodo di 24 ore
Tempo di pesca	DU	Durata dell'attività di pesca in minuti
Posizione: latitudine	LA	Latitudine espressa in gradi e minuti (N/S GGMM)
Posizione: longitudine	LO	Longitudine espressa in gradi e minuti (E/O GGMM)
Zona di pesca	ZO	La più piccola zona statistica (sottozona, divisione, sottodivisione, ecc.) in base alla classificazione delle principali zone di pesca della FAO [e del CIEM] (ad esempio 27.3.24 [oppure III24] per la sottodivisione CIEM 24 nel Mar Baltico, 21.1F [oppure 1F] per la divisione NAFO 21.1F ecc.)
Nome dell'attrezzo	GE	Codice alfabetico in base alla classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca della FAO
Dimensioni delle maglie dell'attrezzo	ME	Dimensioni delle maglie (in millimetri)
Altezza dell'attrezzo	GD	Altezza dell'attrezzo (in metri)
Lunghezza dell'attrezzo	GL	Lunghezza dell'attrezzo (in metri)
Nome della specie	SN	Nome della specie catturata (codice FAO alfa 3)
Peso del pesce	WT	Peso del pesce vivo (in chilogrammi)
Numero di pesci	NF	Numero di pesci catturati (se il contingente è fissato in numero di esemplari, come nel caso del salmone)
Fattore di conversione	CF	Fattori utilizzati per convertire in peso vivo il peso sbarcato del pesce e dei prodotti della pesca
Peso del pesce sbarcato	WL	Peso del prodotto riportato nella dichiarazione di sbarco
Presentazione del pesce	PR	Codice alfabetico della presentazione del prodotto (tipo di trasformazione): (WHL pesce intero, GUT — eviscerato, GUH eviscerato e decapitato, GUG — eviscerato e senza branchie, GUL — eviscerato, con il fegato, GTF — eviscerato, senza coda e senza pinne, GUS — eviscerato, decapitato, senza pelle, FIL — filettato, FIS — filettato e senza pelle, FSB — filettato, con pelle e lische, FSP — filettato, senza pelle, con lische sottili, HEA — decapitato, WNG — pinne, WNG + SKI — pinne e senza pelle, SKI — senza pelle, DIS — rigetti)
Tipo di imballaggio	TY	Codice di 3 lettere (CRT = cartoni, BOX = casse, BGS = sacchi, BLC = blocchi)
Trasbordo: nave ricevente	TT	Indicativo internazionale di chiamata della nave ricevente
Trasbordo: nave (cedente)	TF	Indicativo internazionale di chiamata della nave cedente
Trasbordo: Stato di bandiera della nave ricevente	TC	Stato di bandiera della nave ricevente (codice ISO alfa-3 del paese)
Trasbordo: Stato di bandiera della nave cedente	FC	Stato di bandiera della nave cedente (codice ISO alpha-3 del paese)

Dati	Codice campo	Descrizione e contenuto
Codici supplementari per la pesca d'altura		
Numero medio di ami utilizzati sui palangari	NH	Numero medio di ami per palangaro
Tempo di immersione	IT	Durata totale della permanenza in acqua dell'attrezzo (pesca) per periodo di 24 ore
Operazioni di pesca	FO	Numero di operazioni di pesca (numero di cale per le reti e gli attrezzi da traino o di pose per i palangari) per periodo di 24 ore
Profondità di pesca	FD	Distanza tra il fondale marino e la superficie dell'acqua

Dati delle note di vendita

Dati	Codice campo	Descrizione e contenuto
Inizio/fine della nota di vendita		
Inizio della dichiarazione relativa alla nota di vendita	SAL	Tag indicante l'inizio della dichiarazione relativa alla nota di vendita [contiene gli attributi XR (RC, IR), NA, VO e MA e i sottoelementi SIF o TOV]
Elementi principali		
Informazioni sulla nota di vendita	SIF	Tag contenente informazioni su una vendita (contiene gli attributi DA, TI, SL, SC, NS, NB, CN e TD e i sottoelementi SIT)
Informazioni sull'assunzione in carico	TOV	Tag contenente informazioni su una dichiarazione di assunzione in carico (contiene gli attributi DA, TI, SL, NS, NB, CN e TD e i sottoelementi SIT)
Sottoelementi		
Articolo di vendita	SIT	Tag contenente informazioni su un articolo di una vendita (contiene gli attributi FP, FF, SF, DL, PO, QC, PD e ZO e i sottoelementi SPE, POS e PRO)
Sottodichiarazione relativa alla specie	SPE	Tag contenente informazioni sulle specie ittiche (contiene gli attributi SN, WT o WL o WS e MZ e i sottoelementi PRO)
Sottodichiarazione relativa alla trasformazione	PRO	Tag contenente informazioni sulla trasformazione del pesce (contiene gli attributi PR, CF e TY)
Attributi		
Data	DA	Data della vendita (AAAAMMGG)
Ora	TI	Ora della vendita (OOMM in UTC)
Luogo di vendita	SL	Codice del porto o nome della località (se situata fuori dal porto) in cui ha avuto luogo la vendita
Paese di vendita	SC	Paese in cui ha avuto luogo la vendita (codice ISO alpha-3 del paese)
Identificazione principale della nave	RC	Indicativo internazionale di chiamata
Identificazione esterna della nave	XR	Numero di immatricolazione riportato sulla fiancata della nave (scafo) che ha sbarcato il pesce

Dati	Codice campo	Descrizione e contenuto
Identificazione della nave (CFR)	IR	Numero del registro della flotta comunitaria
Nome della nave	NA	Nome della nave che ha sbarcato il pesce
Nome del proprietario o del comandante della nave	VO	Nome del proprietario o del comandante della nave
Nome del venditore	NS	Nome del centro d'asta, dell'organismo o della persona che vende il pesce
Nome dell'acquirente	NB	Nome del centro d'asta, dell'organismo o della persona che acquista il pesce
Numero di riferimento del contratto di vendita	CN	Numero di riferimento del contratto di vendita
Riferimento del documento di trasporto	TD	Riferimento del documento di trasporto o del documento T2M [articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93]
Data di sbarco	DL	Data di sbarco (AAAAMMGG)
Nome del porto	PO	Codice del porto (porto di sbarco): codice del paese a 2 lettere (codice ISO alpha-3) + codice del porto a 3 lettere. Esempio: Edimburgo — GBEDI, Kiel — DEKEL, Vigo — ESGVO
Nome della specie	SN	Nome della specie catturata (codice FAO alfa 3)
Zona geografica di origine	ZO	In base alla classificazione delle principali zone di pesca della FAO, ad esempio 27.3.24 [oppure III24] per la sottodivisione CIEM 24 nel Mar Baltico, 21.1F [oppure 1F] per la divisione NAFO 21.1F ecc.
Paese del contingente	QC	Codice ISO alpha-3 del paese della nave che sbarca il pesce ricevuto mediante trasbordo se lo Stato di bandiera della nave cedente è diverso da quello della nave ricevente
Peso del pesce venduto	WS	Peso del pesce venduto (in chilogrammi)
Categoria di taglia del pesce	SF	Taglia del pesce (1-8; una taglia oppure kg, g, cm, mm oppure numero di pesci per kg, a seconda dei casi)
Categoria di freschezza del pesce	FF	Categoria di freschezza del pesce (Extra, A, B, E)
Taglia minima del pesce	MZ	Taglia minima del pesce (in millimetri)
Fattore di conversione	CF	Fattori utilizzati per convertire in peso vivo il peso sbarcato del pesce e dei prodotti della pesca
Presentazione del pesce	PR	Codice alfabetico della presentazione del prodotto (tipo di trasformazione): (WHL pesce intero, GUT — eviscerato, GUH eviscerato e decapitato, GUG — eviscerato e senza branchie, GUL — eviscerato, con il fegato, GTF — eviscerato, senza coda e senza pinne, GUS — eviscerato, decapitato, senza pelle, FIL — filettato, FIS — filettato e senza pelle, FSB — filettato, con pelle e lisce, FSP — filettato, senza pelle, con lisce sottili, HEA — decapitato, WNG — pinne, WNG + SKI — pinne e senza pelle, SKI — senza pelle.)
Tipo di imballaggio	TY	Codice di 3 lettere (CRT = cartoni, BOX = casse, BGS = sacchi, BLC = blocchi)
Prezzo del pesce	FP	Prezzo al kg (moneta di transazione/kg)
Destinazione del prodotto	PD	Codici per il consumo umano, il riporto, gli usi industriali.